

REGOLAMENTO (CEE) N. 1478/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1229/93 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 500 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, la vendita dei cereali detenuti dall'organismo di intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93⁽⁶⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1229/93 della Commissione⁽⁷⁾ ha previsto le modalità e gli obblighi relativi all'esportazione di farina ottenuta per equivalenza dal frumento tenero di intervento; che tale regolamento precisa i termini entro i quali la farina deve essere esportata; che è emerso che l'obiettivo perseguito, ossia la realizzazione delle esportazioni, può essere raggiunto attraverso l'espletamento delle formalità doganali di espor-

tazione; che è pertanto opportuno modificare con urgenza le condizioni di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1229/93, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

• 2. Le formalità doganali di esportazione della farina ottenuta per equivalenza da cereali aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1993 devono essere espletate entro e non oltre il 10 agosto 1993.

Le formalità doganali di esportazione della farina ottenuta per equivalenza da cereali aggiudicati a decorrere dal 1° luglio 1993 devono essere espletate nei trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 agosto 1993. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(6) GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

(7) GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 14.